



Classifica
CIRC. 101/2023

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA
per il tramite del Segretario Generale – Struttura Enti locali
 AOSTA

AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA
REGIONE SICILIA PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DELLO STATO NELLA
REGIONE SARDEGNA CAGLIARI

e, per conoscenza:
GABINETTO DEL MINISTRO SEDE

La predetta disposizione, in particolare, prevede che “*Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato*”.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

Ufficio III: Controllo sugli organi

Il successivo comma 2 stabilisce che *“la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato”*. Entro i successivi 15 giorni dalla sottoscrizione, la relazione deve essere certificata dall'organo di revisione e, nei successivi 3 giorni, trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

La questione sottoposta a tale organo consultivo riguarda la fattispecie in cui *“per effetto della previsione di cui all'art.1, comma 1, della Legge n.182/1991 (a norma della quale le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno), la data finale per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato di cui all'art.51 del TUOEL”*.

Detta eventualità discende fisiologicamente dalla disposizione appena richiamata, la quale colloca il periodo di svolgimento delle elezioni nel trimestre compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno di ciascun anno, ed ammette pertanto che l'effettiva durata della carica degli organi elettivi possa non coincidere col termine quinquennale del mandato previsto dal TUEL.

La questione verte, pertanto, sulla individuazione della data di scadenza del mandato, da cui decorre il termine a ritroso dei sessanta giorni, che indica il momento in cui il Sindaco deve sottoscrivere la relazione di fine mandato e, dunque, il momento da cui prende avvio tutto il procedimento disciplinato dalla legge che culmina con la pubblicazione della relazione di fine mandato sul sito istituzionale dell'ente.

La Corte dei Conti ha rilevato come considerare come *dies a quo* il compimento del quinquennio dallo svolgimento delle precedenti elezioni comporti per i cittadini la compressione del periodo di riflessione sull'operato dell'amministrazione uscente, essendo possibile che la relazione di fine mandato venga pubblicata a ridosso delle elezioni o addirittura dopo la scadenza delle stesse.

Pertanto, conclude la deliberazione in questione, ***“nel caso in cui la data fissata per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato di cui all' art. 51 del TUEL, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato stabilito dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato computando a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni.”***

Del resto, evidenzia l'Organo di controllo, una simile conclusione si pone in linea anche con le esigenze di certezza ed omogeneità dell'agire amministrativo, laddove si consideri che per il sindaco in scadenza l'unica data certa è rappresentata proprio dalla data delle nuove elezioni, data che individua il termine del mandato, escludendosi, come già affermato dalla stessa Sezione Autonomie *“la possibilità di far riferimento all'effettivo insediamento, all'esercizio effettivo dei poteri o alla cessazione dalla carica risolvendosi in una quaestio facti specifica per ogni singolo ente”* (Sez. Aut. n. 15/2016).

“L'interpretazione proposta – conclude la Corte dei Conti - appare preferibile anche dal punto di vista teleologico e razionale, non solo perché, come illustrato, assicura la realizzazione dello scopo precipuo della norma, ma anche perché consente di rendere razionale l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'amministrazione” laddove l'ente locale non abbia rispettato la tempistica di approvazione e pubblicazione della relazione prescritta dalla legge.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE
Ufficio III: Controllo sugli organi

Si prega di dare la più ampia diffusione alla presente circolare presso gli enti locali interessati, al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni del d.lgs 149/2011 alla luce della richiamata deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n.15/2023, fornendo un cortese cenno di assicurazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Sgaraglia